

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1987

Modifica di alcune disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione in concreto delle sanzioni penali previste per i reati tributari ha consentito il crearsi di situazioni abnormi e disparità di trattamento che inducono malessere nel cittadino, contribuente e operatore in materia tributaria, ingenerando sfiducia nei confronti dello Stato.

Non si può certamente non apprezzare e dare atto al Governo dell'enorme sforzo compiuto per razionalizzare il sistema impositivo nazionale, cercando di recuperare gli ampi margini di evasione ed elusione fiscale che si erano ormai consolidati tra le maglie della normativa vigente. Tuttavia alcune distorsioni non erano prevedibili, se non all'atto dell'applicazione pratica dei nuovi strumenti normativi; e di fatto non si sono previste. La

constatazione di queste non può però lasciare indifferente il legislatore, ed è quindi auspicabile che chi è investito di tale mandato, sia per l'aspetto della potestà di iniziativa, sia per la potestà di approvazione, intervenga a sanare le situazioni negative, affrontando immediatamente le più urgenti. È questo l'obiettivo che persegue la presente proposta di legge.

Uno degli articoli del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha suscitato diverse critiche, sia da parte della dottrina che da parte degli operatori del diritto, è l'articolo 2 contenente disposizioni penali a carico del sostituto d'imposta.

In particolare si rileva profondamente ingiusta la mancata previsione dell'esclusione della

punibilità, così come stabilito dall'articolo 1 del predetto decreto-legge nei confronti delle dichiarazioni da presentarsi dal contribuente, nell'ipotesi di dichiarazione presentata dal sostituto non oltre i 90 giorni dalla scadenza o ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Si tratta di disparità di trattamento che non trova alcuna giustificazione e che pertanto deve essere eliminata attraverso la modifica della disposizione contenuta nel numero 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge, con inserimento nello stesso di analoga previsione di non punibilità.

Sempre con riferimento ai reati commessi dal sostituto d'imposta, non trova alcuna giustificazione la particolare severità legislativa nei confronti di chi non ha versato, nei termini stabiliti dalla legge tributaria, le ritenute d'acconto effettivamente operate (articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge n. 429 del 1982).

In base a tale norma viene punito, con pene estremamente severe, anche chi ha versato in ritardo una modestissima ritenuta.

Sembra quindi opportuno indicare un termine entro il quale l'omesso versamento diventa reato e stabilire una soglia di punibilità oltre la quale rendere applicabile la sanzione penale.

Per questa ragione si propone come termine di versamento la data ultima di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e si stabilisce una soglia di punibilità, analoga a quella stabilita dalla precedente disposizione contenuta nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oltre la quale scatta la punibilità.

Altra disposizione del citato decreto-legge che necessita di un correttivo è quella contenuta nell'articolo 4, numero 7. Vi è allo stato contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione che viene data all'inciso «dissimulando componenti positivi» o «simulando componenti negativi di reddito». Alcune sentenze affermano che il semplice mendacio non è sufficiente ad integrare la dissimulazione dei componenti positivi; altre, invece, più numerose, sostengono che a integrare il reato è

sufficiente il semplice mendacio. Se si accoglie quest'ultima giurisprudenza, si sanziona penalmente la semplice infedele dichiarazione dei redditi, non essendo necessario alcun comportamento fraudolento per la realizzazione del reato, esorbitando da quella che era la intenzione del legislatore, espressa nelle diverse relazioni alla legge n. 516, che non voleva certamente colpire con sanzione penale la semplice infedele dichiarazione.

Sempre con riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 4, numero 7, deve essere modificato l'evento del reato che, secondo l'attuale formulazione, si realizza tutte le volte che vi è una sproporzione rilevante tra il reddito dichiarato e quello che avrebbe dovuto essere dichiarato dal contribuente infedele.

L'attuale formulazione per la sua indeterminatezza può presentare profili di incostituzionalità e, inoltre, il criterio proporzionale comporta la punibilità di fatti sicuramente meno gravi rispetto ad altri che viceversa non sarebbero punibili. Si pensi all'ipotesi di chi, avendo dichiarato un milione di reddito imponibile, ha evaso due milioni, e a quella di chi, avendo dichiarato cento milioni di reddito imponibile, ne ha evasi venti. Secondo l'attuale formulazione della norma dovrebbe ravvisarsi un'alterazione rilevante del risultato della dichiarazione nel primo caso, ma non nel secondo, con la conseguenza che un comportamento sicuramente più grave andrebbe esente da pena, mentre sarebbe punibile quello meno grave.

Per evitare queste anomale conseguenze si propone la modifica della legge con l'inserimento nella stessa di un ulteriore elemento, quale evento del reato, e cioè la «determinazione di un danno rilevante all'Erario».

Poichè l'entrata in vigore di una legge tributaria, senza esplicita disposizione, non renderebbe applicabile l'articolo 2 del codice penale, essendo ancora in vigore il disposto dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce il principio della cosiddetta «ultrattività» della norma tributaria, è necessario inserire una deroga espressa a quest'ultima disposizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il numero 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è inserito il seguente periodo: «Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è così sostituito:

«Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle ritenute effettivamente operate e non versate è superiore a 50 milioni, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata».

Art. 3.

1. Il numero 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è così sostituito:

«7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o d'impresa, mediante commissione di fatti fraudolenti, redige le scritture contabili obbligatorie ovvero il bilancio o rendiconto allegati alla dichiarazione annuale dei redditi, dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi di reddito,

tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione e da arrecare un danno rilevante all'erario».

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alle disposizioni della presente legge è applicabile l'articolo 2 del codice penale.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.